



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO: GESTIONE TARI

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 175 del 17/05/2023

DGC: 183 del 16/05/2023

Cod. allegati: L1086_001

Proposta di deliberazione prot. n° 6

del 16/05/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 169

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: "Approvazione del Regolamento TARI"

Il giorno 17/05/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta

Premesso che

- l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/97 dispone che: *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- con delibera di consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2014 modificata con delibera consiliare n. 46 del 7 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) del Comune di Napoli, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n. 41 del 6 agosto 2015, n. 17 del 30 marzo 2017, n. 8 del 29 marzo 2018, n. 11 del 29 marzo 2019, comprendente la disciplina del tributo TARI ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27/12/2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita. Ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- Con delibera di consiglio comunale n. 16 del 29 settembre 2020 è stato modificato il Regolamento TARI con decorrenza dal 01/01/2020.
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022, con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti.

Vista la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*

Considerato che si rende necessario ed indispensabile aggiornare il vigente regolamento, soprattutto in ragione delle recenti modifiche al TUA le cui principali novità sono sotto riportate:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. da b) a i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi, depositi etc) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art.184comma 3;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali di detassazione, distinte per tipologia di attività economica.;
- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020 e perdono pertanto efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune;
- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006 come modificati dal D.lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii. che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero la totalità dei rifiuti prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, in particolare, prevedendo l'eliminazione della parte variabile della tassa. Per tali utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (inizialmente era previsto un periodo pari a cinque anni, poi ridotto a due dall'articolo 14 della L. 118/2022), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Considerato ancora, che si rende necessario aggiornare il vigente regolamento, anche in ragione del recente affidamento al concessionario delle attività di accertamento e riscossione del tributo, per cui la nuova formulazione dei diversi articoli del regolamento, che nelle precedenti versioni prevedeva le attività da svolgersi da parte degli uffici comunali, prevede adesso che tali attività inerenti, in particolare, l'accertamento e la riscossione del tributo possono essere svolte, oltre che dagli uffici comunali, anche dal concessionario.

Ritenuto inoltre, opportuno, per venire incontro ai contribuenti in difficoltà economico finanziaria, prevedere una diversa e più lunga modalità di dilazione del debito Tari richiesto tramite Avvisi di Accertamento esecutivi;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




Visto

- l'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento".
- Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 19/04/2023 che ha prorogato al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

Ritenuto di proporre l'approvazione del regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2023.

Dato che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Visto in particolare il comma 15 ter del medesimo articolo 13 che prevede: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 01 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 01 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





Ritenuto opportuno allegare alla presente proposta di delibera, costituendone parte integrante, lo schema di regolamento Tari (allegato 1) nonché il medesimo schema di regolamento comparato con il vigente regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 29/09/2020, in modo da evincersi chiaramente le modifiche apportate (allegato 2).

Gli allegati costituenti parte integrante alla presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive 81 pagine, progressivamente numerate, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1086_001_01 e L1086_001_02

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti.

Il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione TARI
Paola Sabadin



Con voti UNANIMI,


DELIBERA

di proporre al Consiglio:

1. di approvare il Regolamento TARI, come da Allegato 1;
2. di dare atto che la decorrenza del Regolamento di cui al punto 1 è fissata al 1/1/2023;
3. di demandare al Servizio Gestione TARI la pubblicazione del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge.


L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta



Il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione Tari

Paola Sabadin



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DEL 16/05/2023, AVENTE AD OGGETTO:
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione del Regolamento Tari

Il Dirigente del Servizio TARI esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

.....
.....
.....

Addì,

Il Dirigente



Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 16/05/2023.... e protocollata con il
n. D.G.C. 2023/183.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
V. f. o.
.....
.....

Addì, 17/5/23

IL RAGIONIERE GENERALE



*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*


**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta al Consiglio Comunale prot. n. 6 del 16.05.2023 DGC 2023/183/del 16.05.2023
Servizio Gestione TARI.**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento TARI alla luce degli aggiornamenti introdotti a seguito delle modifiche del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) , dell'affidamento al concessionario delle attività di accertamento e riscossione del tributo e dell'introduzione di una diversa e più lunga possibilità di dilazione del pagamento del debito TARI per i contribuenti che versano in temporanea difficoltà economica .

Vista l'istruttoria tecnica compiuta nel merito dal dirigente proponente che si esprime nel competente parere di regolarità nei termini di " favorevole".

Tanto premesso, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 17.05.2023

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. 6 DEL 16.5.2023

SERVIZIO GESTIONE TARI

Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta comunale in data 17.5.2023 – SG 175

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio comunale di approvare il nuovo Regolamento TARI, con decorrenza dall'1.1.2023.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Risultano allegati alla proposta di deliberazione il testo del Regolamento che si propone di approvare ed un testo a fronte, in cui il testo del Regolamento attualmente vigente è affiancato al nuovo testo proposto; si suggerisce, in proposito, in vista della discussione in Consiglio comunale, di valutare la predisposizione di una relazione illustrativa delle singole modifiche ed integrazioni apportate.

Il provvedimento pervenuto in prossimità della seduta di Giunta è stato oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco. Si prende, quindi, atto che, come dichiarato dalla dirigenza nella parte narrativa, le innovazioni proposte rispondono alla necessità di aggiornare il regolamento attualmente vigente alle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, all'opportunità di tener conto dell'avvenuto affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione ed alla volontà di prevedere una *“diversa e più lunga modalità di dilazione del debito”*.

Le numerose modifiche apportate hanno riguardato, tra l'altro, i soggetti passivi (art. 4) e la determinazione della superficie tassabile (art. 6). Il nuovo comma 3 dell'art. 6 prevede che per l'attività di accertamento *“il Comune o altro soggetto autorizzato, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.”*; la formulazione di tale norma, che riproduce il comma 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, sembra conferire discrezionalità al Comune o ad altro soggetto autorizzato nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari.

Si richiama, in proposito, l'opportunità che le norme regolamentari contengano definizioni univoche ed evitino formulazioni dal significato incerto; si fa riferimento, in proposito, alla previsione di un *“congruo termine”* nell'ambito dell'art. 24, comma 3.

Viene proposta, inoltre, una modifica della tempistica di pagamento delle rate: tre rate a titolo di acconto (con le scadenze fissate al 16 maggio, al 16 luglio ed al 16 settembre) ed una quarta rata a titolo di saldo/conguaglio (da determinarsi entro il 16 febbraio dell'anno successivo). In proposito, si richiama la circolare del MEF n. 41981 del 22.11.2019, in cui viene precisato che *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno.”*.

Richiamata la disciplina legislativa in materia di Tari e, in particolare, i contenuti obbligatori del regolamento come definiti, in particolare, dai commi 641 e ss. della L. 147/2013, si rileva che per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni del Servizio proponente.

WISYO
al Sindaco

Si richiamano, infine, l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in cui si dispone che "I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento." e gli obblighi di pubblicazione sanciti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito con L. 214/2011).

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



Firmato
digitalmente
da MONICA
CINQUE
C: IT

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 169 del 12/5/23 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Borrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 19/5/23 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile